



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009074 - 02/08/2016
USCITA
Allegati : 0

Il Presidente

GL/COO/me

Roma, 2 agosto 2016
Informativa n. 93/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Normativa anticorruzione e trasparenza: le novità apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Caro Presidente,

come precisato nel corso dell'ultima Assemblea dei rappresentanti degli Ordini Territoriali, in data 8 giugno u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132, Serie Generale, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190¹ e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33², ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In attuazione della delega, il Decreto reca alcune semplificazioni di evidente rilievo per gli Ordini professionali, di seguito sinteticamente riepilogate.

Ridefinizione dell'ambito applicativo

L'art. 3 del D.Lgs. 97/2016 inserisce nel D.Lgs. 33/2013 l'art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) che, dopo aver specificato che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, aggiunge che la disciplina prevista le medesime si applica anche, in quanto compatibile:

- a. agli enti pubblici economici e **agli Ordini professionali**;
- b. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015, con esclusione delle società quotate come definite dallo stesso decreto;
- c. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

¹ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

² "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ora modificato in "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- d. alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

L'art. 3 del D.Lgs. 33/2013, rubricato "pubblicità e diritto alla conoscibilità", è significativamente ampliato. Confermata la conoscibilità, la fruibilità e l'utilizzabilità dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, stabilita al primo comma, vengono introdotti:

- il comma 1-bis che, a fini di semplificazione, attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di identificare tutti i documenti, i dati e le informazioni la cui pubblicazione integrale può essere sostituita con quella di informazioni riassuntive (a tal fine, ove siano coinvolti dati personali dovrà essere sentito il Garante per la protezione dei dati personali);
- il comma 1-ter, che demanda all'ANAC la facoltà di precisare, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, **per gli Ordini e Collegi professionali.**

Pubblicazione delle banche dati

L'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 disciplina l'obbligo di pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni – da parte delle pubbliche amministrazioni obbligate - in un'apposita sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente". Il D.Lgs. 97/2016 precisa che, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, purché venga assicurata la qualità delle informazioni.

Dopo l'art. 9 è inserito l'art. 9-bis ("Pubblicazione delle banche dati") che, facendo riferimento all'allegato B del d.lgs. 97/2016, prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati riportati nel predetto allegato mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

Resta ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché siano identici a quelli comunicati alla banca dati.

Eliminazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

All'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (originariamente rubricato "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") sono apportate modifiche volte ad eliminare l'obbligo di adozione del PTTI, sostituendolo con quello, certamente meno gravoso, di indicare in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. La nuova rubrica dell'art. 10, infatti, è "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Semplificazione degli obblighi di pubblicazione

Di ampia portata sono le semplificazioni operate con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, la cui rubrica iniziale ("Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico") viene modificata nella seguente: "Obblighi di pubblicazione concernenti

i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali". In particolare, all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, gli obblighi di pubblicazione inizialmente gravanti su tutte le pubbliche amministrazioni sono ora limitati allo Stato, alle regioni e agli enti locali, mentre per le altre pubbliche amministrazioni è inserito il comma 1-bis, che impone loro la pubblicazione dei dati di cui al comma 1³ per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, **salvo che siano attribuiti a titolo gratuito**, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 ("Accesso civico a dati e documenti").

Da ultimo, Ti informo che, con Comunicato del Presidente del 6 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha riepilogato le semplificazioni per gli Ordini professionali recate dal D.Lgs. 97/2016, richiamando l'approfondimento specifico del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nel quale si definiscono gli obblighi degli Ordini professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza.

Nel Comunicato è individuata la data del **23 dicembre 2016** quale termine ultimo per gli adempimenti; è previsto inoltre che nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal D.Lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare tempestivamente tutti gli Ordini territoriali in merito ad eventuali ulteriori semplificazioni che l'ANAC vorrà assumere, attraverso gli strumenti delle delibere e del Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di dare attuazione alle deleghe di cui al menzionato art. 3, commi 1-*bis* e 1-*ter* del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Nel ringraziarti per la cortese collaborazione, Ti saluto cordialmente.

Gerardo Longobardi



³ "Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7".